



*Direzione Centrale Amministrazione,  
Pianificazione e Controllo*

*Settore Logistica e fornitori  
Ufficio Gare e Contenzioso*

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO**

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEZANZARIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PRESSO IL CENTRO DI GESTIONE DOCUMENTALE SITO IN VIA LICINI, 12/24 ROMA.

## **Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente documento contiene le condizioni particolari di servizio della RDO per l'affidamento del servizio triennale di derattizzazione, dezanzarizzazione e deblattizzazione del complesso immobiliare presso il Centro di Gestione Documentale sito in via Licini, 12/24 - Roma.

L'aggiudicataria della RDO si impegna a fornire, alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nel presente documento e nei documenti allegati, i servizi indicati nella RDO e dettagliatamente descritti nel Capitolato allegato, oltre a tutti i servizi connessi e necessari all'esecuzione dei servizi principali.

Le condizioni particolari di servizio contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l'aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip (SIA 104), alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

## **Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il dettaglio dei servizi da fornire è dettagliatamente indicato, nel presente documento, nel Capitolato allegato e negli altri documenti della RDO. I servizi andranno resi, salvo diversa esigenza dell'Agenzia, presso il Centro di Gestione Documentale sito in via Licini, 12/24 – Roma.

## **Art. 3 - IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO**

L'importo massimale triennale a base d'asta della RDO è pari ad € 38.040,00 al netto dell'IVA.

Le quantità dei servizi indicate nella RDO sono calcolate sulla base del fabbisogno pregresso e sono passibili di variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali esigenze dell'Agenzia.

Al fornitore aggiudicatario sarà liquidato il corrispettivo per i servizi effettivamente resi, calcolato secondo gli importi indicati nell'offerta aggiudicata. Tale corrispettivo deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste fino a concorrenza del massimale, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali non si dovesse raggiungere l'importo massimale sopra indicato.

Qualora nel corso del contratto dovesse insorgere l'esigenza, non prevedibile al momento dell'avvio della RDO, di ulteriori tipologie di intervento non previste tra quelle indicate nel contratto, l'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicataria, a valere, in ogni caso sul massimale contrattuale, la prestazione di ulteriori servizi diversi da quelli quotati. In questo caso saranno richiesti dettagliati preventivi e, dopo averne verificata la congruità, verrà emesso il relativo ordinativo.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta economica. Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell'offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

#### **Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata triennale con decorrenza dalla data di stipula.

Il corrispettivo deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariato per l'intera durata contrattuale.

#### **Art. 5 - PERSONALE DI SERVIZIO ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

L'aggiudicataria si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. L'aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Per quanto sopra, il personale in servizio, oltre ad essere oggetto dei controlli sanitari dovuti, sarà munito dei dispositivi di protezione individuali necessari.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Resta inteso che l'aggiudicataria è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna a tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del contratto.

L'aggiudicataria si impegna a garantire, da parte del personale preposto al servizio, il mantenimento della disciplina e del decoro nel luogo di lavoro, il rispetto dei regolamenti e delle prescrizioni ricevute.

L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'aggiudicataria dovrà provvedere, senza eccezione alcuna, all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

L'Agenzia, dopo l'attestazione di regolare esecuzione da parte del competente ufficio, provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall'aggiudicataria, alla liquidazione del relativo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dal fornitore.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario del fornitore; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere emesse dopo ogni singolo intervento e dovranno essere intestate a:

- Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001

e inviate all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori - Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 - 00147-Roma, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: X3DZ5I.

Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;

- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell'Agenzia;

- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dal fornitore in favore dell'Agenzia;

- Codice Identificativo Gara (CIG): il CIG è indicato nell'invito alla RDO e dovrà essere inserito nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta elettronica dall'Ufficio Fornitori all'indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall'aggiudicataria.

L'aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

#### **Art. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati tempestivamente dall'aggiudicatario. A tal fine è indispensabile, prima di inviare l'offerta, provvedere a inserire o verificare i dati necessari nella sezione dedicata del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), che provvederà a comunicarli all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 8 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIA**

L'aggiudicataria dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose; restano a carico dell'aggiudicataria gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nello svolgimento del servizio; l'aggiudicataria è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell'Agenzia o a terzi.

L'aggiudicataria dovrà esibire, prima dell'inizio del servizio, copia di polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti dagli interventi.

#### **Art. 9 - PENALI, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di ritardi o difformità nell'esecuzione dei servizi l'Agenzia applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per per ciascun giorno lavorativo di ritardo relativamente ad ogni prestazione non resa nei modi e nei tempi stabiliti. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per il fornitore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendano da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito. In caso di applicazione delle citate penali sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo oppure incamerare la cauzione.

L'Agenzia ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dopo il primo anno, mediante semplice comunicazione scritta, senza che da ciò, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia. E' fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.

In caso di grave inadempimento, l'Agenzia avrà la facoltà di recedere dal contratto immediatamente, mediante semplice comunicazione scritta.

L'Agenzia si riserva la facoltà di ricorrere all'esecuzione in danno del fornitore presso altre imprese e di essere indennizzata per le maggiori spese sostenute, oltre l'eventuale risarcimento del danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza del fornitore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio da parte del fornitore senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i..

#### **Art. 10 - GARANZIA DEFINITIVA**

L'aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso, una garanzia fideiussoria, come prevista dall'art. 103 del d.lgs. n.50/2016.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicataria, l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

#### **Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

#### **Art. 12 - CESSIONE DEL CREDITO**

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il fornitore risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l'Agenzia si riserva il diritto, e il fornitore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento. Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

#### **Art. 13 – CESSIONE D'AZIENDA E/O MUTAMENTO DELLA SPECIE GIURIDICA DELL'IMPRESA**

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'Aggiudicataria deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

#### **Art. 14 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi

compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e sm.i..

In particolare, l’Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 15 - FORO COMPETENTE**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

#### **Art. 16 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell’aggiudicataria gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Per il dirigente *ad interim*  
Giuseppe Telesca  
Il funzionario delegato  
Francesco Vasta

\*Firmato digitalmente

\*L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente